



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 29 ottobre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata

Brescia-Como 1-1
Chievo Verona-Milan 3-2
Internazionale-Bologna 2-0
Juventus-Udinese 1-0
Lazio-Roma 2-2
Parma-Atalanta 2-1
Perugia-Modena 2-0
Piacenza-Empoli 1-2
Reggina-Torino 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 28-29 ottobre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 23



1) SERIE A TIM

Gare del 26-27 ottobre 2002 – Settima giornata andata

Gara Soc. LAZIO - Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Totti Francesco** (Soc. **Roma**) nei confronti del calciatore **Stankovic Dejan** (Soc. **Lazio**) al 29° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 29° del primo tempo, nella metà campo della Lazio, in zona non lontana dal cerchio centrale, i calciatori Totti e Stankovic si contendevano il possesso del pallone. In tale contesto di giuoco Totti allungava il braccio destro attorno al collo dell'avversario, con il chiaro intento di rendere più difficoltosa l'azione di quest'ultimo. Contemporaneamente egli muoveva il braccio sinistro in modo da toccare con la mano la guancia sinistra di Stankovic, vicino alla bocca. Poi, Totti faceva ruotare, con il braccio destro sempre attorno al collo dell'avversario, il corpo di quest'ultimo. Tutta l'azione avveniva sotto il controllo visivo dell'Arbitro, il quale interveniva fischiando un calcio di punizione a favore della Lazio per il comportamento scorretto di Totti.

Così riferito quanto emerge dalle immagini, appare evidente che non sussistono i presupposti per l'utilizzazione della prova televisiva, ex art. 31 comma a3 CGS.

Infatti, la condotta irregolare del calciatore Totti è avvenuta in azione di giuoco poiché i due calciatori si stavano contendendo il controllo del pallone: quindi nel caso di specie non si può in alcun modo parlare di condotta a giuoco fermo o estranea all'azione di giuoco.

La considerazione che precede, frutto di quanto emerge inequivocabilmente dalla visione delle immagini televisive, esime da qualsiasi ulteriore analisi circa la valutazione sul comportamento di Totti, nonché sulla rilevazione del fatto da parte degli Ufficiali di gara.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del calciatore **Totti Francesco** (Soc. **Roma**) quale segnalata dal Procuratore Federale.

* * * * *

Gara Soc. CHIEVO VERONA - Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Maldini Paolo** (Soc. **Milan**) nei confronti del calciatore **Bierhoff Oliver** (Soc. **Chievo Verona**) al 15° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro e del Quarto Ufficiale;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 15° del secondo tempo, nella metà campo del Milan, in prossimità di una linea laterale, il calciatore Maldini stava controllando il pallone; su di lui interveniva, in giuoco pericoloso, il calciatore Bierhoff. Per effetto di questo intervento scorretto, a gamba allungata verso il piede dell'avversario, sia Maldini che Bierhoff cadevano a terra; il pallone entrava in possesso di altro calciatore del Milan, Kaladze, che si trovava alle spalle del compagno di squadra.

In tale contesto, mentre sia Maldini che Bierhoff erano ancora per terra, Maldini allungava la gamba destra e colpiva con la scarpa l'avversario all'altezza della coscia destra. Poi, entrambi i calciatori si rialzavano.

L'intervento scorretto da parte di Bierhoff era rilevato e sanzionato dall'Arbitro che fischiava un calcio di punizione diretto a favore del Milan ed ammoniva Bierhoff.

Dalle immagini televisive risulta, altresì, che l'episodio in esame si verificava nelle vicinanze del Quarto Ufficiale di gara, mentre non risulta dalle immagini stesse una collocazione dell'Assistente n. 1 utile ai fini della valutazione dell'accaduto.

Così ricostruito il fatto nella sua completezza, sulla scorta delle immagini analizzate sia in ripresa diretta sia in replay, sia a velocità normale sia al rallentatore, occorre verificare la sussistenza o meno dei presupposti di applicabilità dell'art. 31 comma a3 CGS.

La reazione di Maldini alla condotta scorretta dell'avversario deve definirsi come **estranea all'azione di giuoco**. Le immagini dimostrano infatti che Maldini allungò la gamba contro la coscia dell'avversario quando ormai il pallone era uscito dalla possibilità di controllo sia di Maldini che di Bierhoff, i quali non potevano più, in quel frangente, essere protagonisti di un ulteriore sviluppo del giuoco.

Il fatto è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Quanto all'Arbitro, le immagini dimostrano che egli, pur avendo seguito e controllato lo svolgersi della prima fase dell'azione, concretizzatasi nell'intervento scorretto di Bierhoff su Maldini, non poté rilevare la successiva reazione di Maldini, perché impedito nella sua visuale proprio dal corpo di Bierhoff, che l'Arbitro poteva vedere solo di spalle. Le risultanze delle immagini sono state confermate dal supplemento del Direttore di gara il quale ha precisato: "Al 15°

del secondo tempo...ho fischiato un brutto fallo nei confronti del giocatore Bierhoff in danno del giocatore Paolo Maldini, mi portavo nei pressi dei due giocatori per ammonire il Bierhoff e poiché mi trovavo alle spalle del giocatore Bierhoff, quindi coperto dal suo corpo, non ho potuto vedere quello che accadeva tra i due calciatori, posso semplicemente riferire che i due rialzatisi da terra si stringevano la mano”.

Quanto alla posizione del Quarto Ufficiale, nel suo supplemento egli ha precisato di non aver potuto rilevare quanto accaduto nella fase immediatamente successiva all'intervento scorretto di Bierhoff:”nel momento in cui è avvenuto il fallo, tutta la panchina della Società Milan si è alzata a protestare ed io ho spostato la mia attenzione verso la stessa per invitarli ad un maggior controllo e quindi non ho potuto vedere quello che è accaduto tra i due mentre si trovavano per terra...”.

Appare quindi confermato, sia alla luce dei supplementi ufficiali sia delle immagini televisive, che la condotta del calciatore Maldini, segnalata dal Procuratore Federale, sfuggì al controllo degli Ufficiali di gara.

La condotta di Maldini è definibile come **atto violento**, intendendosi per tale ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo. Il calcio indirizzato da Maldini verso Bierhoff è certamente atto violento, potendo esso ledere l'integrità fisica dell'avversario. Quanto al profilo psicologico le immagini attestano, senza ombra di dubbio, che fu intenzionale il movimento della gamba destra di Maldini contro la parte superiore della gamba di Bierhoff. Si può pertanto escludere, sempre sulla scorta delle immagini, che si sia trattato di gesto automatico, conseguenza della caduta a terra di Maldini dopo l'intervento falloso di Bierhoff.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'utilizzazione della prova televisiva al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Maldini, sfuggita alla percezione degli Ufficiali di gara.

Quanto all'entità della pena, va rilevato che si è trattato di condotta commessa in un contesto ormai avulso dall'azione in svolgimento, e quindi punibile – secondo la consolidata prassi applicativa degli Organi di Giustizia Sportiva – con una squalifica minima per due giornate di gara. Non sussiste, nel caso di specie, l'ulteriore elemento aggravante, riscontrato nei più recenti casi di utilizzazione della prova televisiva (delibere C.U. n. 73 dell'1/10/02 e C.U. n. 91 del 22/10/02) di una speciale pericolosità dell'atto violento rispetto all'integrità fisica dell'avversario, considerata la zona del corpo colpita da Maldini, rispetto a quelle verso le quali erano stati indirizzati gli atti violenti esaminati nelle due delibere sopra citate.

Non sussistono ulteriori elementi di aggravamento rispetto all'atto violento, estraneo all'azione di giuoco, tali da comportare nel caso di specie una determinazione della pena base superiore a due giornate di squalifica. In particolare, Bierhoff poté riprendere nell'immediatezza il giuoco senza dover ricorrere alle cure dei sanitari, non avendo riportato lesioni.

Sulla citata misura della pena opera, quale circostanza attenuante, il fatto che il calcio fu inferto da Maldini in reazione rispetto ad un intervento pericoloso dell'avversario: intervento che fu giudicato dall'Arbitro meritevole non solo di un calcio di punizione diretto (come avvenuto nell'episodio già valutato da questo Giudice con il C.U. n. 91 del 22/10/02), ma anche di provvedimento disciplinare di ammonizione, a conferma della specifica pericolosità dell'azione di giuoco da parte di Bierhoff.

La valutazione di tale attenuante, in conformità ad un indirizzo costante della giurisprudenza disciplinare (vedi ad esempio C.U. 129 dell'11/10/99 – C.U. 332 del 29/2/00 – C.U. 73 del 20/9/01 – C.U. 100 del 16/10/01 – C.U. 193 del 20/12/01) comporta la riduzione della squalifica ad una giornata, sanzione che risulta in conclusione adeguata all'entità dell'infrazione commessa dal calciatore Maldini.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al calciatore **Maldini Paolo** (Soc. **Milan**) la squalifica per **una** giornata effettiva di gara.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di € 18.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori lanciato bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso calciatori avversari che stavano effettuando il riscaldamento pre partita; per avere, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fuoco d'artificio pericoloso per le modalità di esplosione, ripetendo identico fatto anche all'8° del secondo tempo; per aver lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni, all'ingresso delle squadre in campo; per aver indirizzato, al 1° del primo tempo, un fuoco d'artificio verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; per aver scambiato nelle medesime circostanze un fitto lancio di bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; per avere, al 25° del primo tempo, lanciato due bottigliette in plastica; per aver ripetuto analoghi lanci al 36° e al 42° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 14.000,00 : alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità diretta per comportamento irrispettoso tenuto dal suo Presidente nei confronti dell'Arbitro, dopo la conclusione della gara; per avere suoi sostenitori lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco all'ingresso delle squadre in campo; per avere, al 1° del primo tempo, rilanciato verso sostenitori avversari un fuoco d'artificio scagliato da questi ultimi; per aver nelle medesime circostanze effettuato un fitto reciproco lancio di bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; per avere, al 12° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco, ripetendo tale condotta in altre due occasioni; per aver lanciato, al 21° del primo tempo, alcune bottigliette in plastica verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €3.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, in due occasioni durante il primo tempo, lanciato un pallone sul terreno di giuoco, al fine di disturbare l'azione degli avversari, costringendo in una occasione l'Arbitro a fermare il giuoco; per aver, dopo il 35° del secondo tempo, i raccappalle della Società intenzionalmente rallentato il recupero del pallone.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato quattro fumogeni ancora accesi: due cadevano sul terreno di giuoco, un altro all'interno del recinto, ed un quarto, indirizzato verso sostenitori avversari, non raggiungeva l'obiettivo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato alcune bottigliette in plastica piene d'acqua sul terreno di giuoco, ripetendo tale condotta durante il secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di €2.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato un razzo che cadeva non lontano da un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CARACCIOLO Andrea (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perchè, al 33° del secondo tempo, rivolgeva al Direttore di gara una frase irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PIRLO Andrea (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSSATO Federico (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DONI Cristiano (Atalanta)
PARAMATTI Michele (Bologna).
AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BELLUCCI Claudio (Bologna)
FATTORI Stefano (Torino)
PETRUZZI Fabio (Brescia)
TOMAS Stjepan (Como).

PRIMA SANZIONE

BALESTRI Jacopo (Modena).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CABALLERO Jorge Samuel (Udinese)
DA ROSA Emerson (Roma)
LIMA Francisco Gouvinho (Roma)
MAYER Mauro (Modena)
PINZI Giampiero (Udinese)
RICCIO Luigi (Piacenza)
ZENONI Damiano (Atalanta).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BLASI Manuele (Perugia)
CORINI Eugenio (Chievo Verona)
CRIBARI Emilson Sanches (Empoli)

FOGLIO Paolo (Atalanta)
GUANA Roberto (Brescia)
MORO Fabio (Chievo Verona)
STAM Jakob (Lazio).

PRIMA SANZIONE

BIERHOFF Oliver (Chievo Verona)
CARRERA Massimo (Atalanta)
CRUZ Julio Ricardo (Bologna)
DE ASCENTIS Diego (Torino)
DI LORETO Marco (Perugia)
DONATI Massimo (Parma)
FRARA Alessandro (Bologna)
GIAMPIERETTI Flavio (Empoli)
NESTA Alessandro (Milan)
PASQUALE Giovanni (Internazionale)
PONZO Paolo (Modena)
REZAI Rahman (Perugia)
TUDOR Igor (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COLUCCI Leonardo (Bologna).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

CONTICCHIO Alessandro (Torino): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

EMRE Belozoglu (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

FERRANTE Marco (Torino)
ROSSI Sebastiano (Perugia).

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 NOVEMBRE 2002

SENSI Francesco (Roma): perchè, dopo la conclusione della partita, nello stringere la mano all'Arbitro, nello spogliatoio di quest'ultimo, pronunciava una frase di tenore irrispettoso, che ripeteva uscendo dagli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'8 novembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 OTTOBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani